



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 9 MAGGIO 2013

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

CONSIDERATO che nei mesi di marzo e aprile 2013 gran parte del territorio della regione Emilia-Romagna è stato colpito da numerosi eventi alluvionali e dissesti di natura idraulica e idrogeologica;

CONSIDERATO che il giorno 3 maggio 2013 alcuni comuni delle province di Modena e Bologna sono stati colpiti da una violenta tromba d'aria;

CONSIDERATO che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone provocando lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e ingenti danneggiamenti alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali, ai beni pubblici e privati ed alle attività produttive;

CONSIDERATO, altresì, che l'esondazione di fiumi e torrenti ha provocato l'allagamento di numerosi centri abitati, l'interruzione di collegamenti viari, determinando, quindi, forti disagi alla popolazione interessata;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

VISTE le note del 5 aprile 2013 e del 6 maggio 2013 del Presidente della regione Emilia-Romagna;

VISTI gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile in data 7 e 8 aprile 2013 e 6 maggio 2013;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DELIBERA:

ART. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga ad ogni disposizione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, volte alla realizzazione degli interventi finalizzati all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati che costituiscano minaccia per la pubblica e privata incolumità e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose ed alla copertura dei costi straordinari di soccorso alla popolazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.
4. Per l'attuazione delle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui alla presente delibera, si provvede nel limite massimo di euro quattordici milioni.

La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri